Pubblicato il 20/07/2021
N. 08630/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Floriana De Donno, con domicilio digitale come da Registri di giustizia e con domicilio fisico ex art. 25 cpa eletto presso lo studio avv. Giovanni Neri in Roma, Lungomare Paolo Toscanelli, 88;
contro
Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Questore di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per il risarcimento
del danno (lavorativo, biologico, morale, esistenziale e alla vita di relazione, da dequalificazione, da demansionamento professionale, da perdita di chance, da mancato guadagno, per lesione della dignità, reputazione e immagine professionale) scaturente da violazione dell'art.2087 c.c., configurante altresì comportamenti vessatori nell'ambiente di lavoro idonei a costituire anche mobbing orizzontale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza e del Questore di Roma;
Visto l'art. 25 del d.l.28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n.176;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021, svoltasi con modalità in videoconferenza, il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1.Il Sig. -OMISSIS-, ex dipendente della Polizia di Stato, ha proposto ricorso per il risarcimento del danno a lui provocato dalle vessazioni e dagli atti persecutori subiti durante lo svolgimento delle sue attività investigative per fatti intervenuti tra il 2002 e il 2005, legati ai casi di mafia insediata nel litorale romano e della c.d. Banda della Magliana.
Descrive in particolare alcuni fatti legati alle prime indagini svolte dal pool investigativo cui faceva parte, avviate nell'ottobre 2002 su traffici internazionali di stupefacenti e riciclaggio di denaro e lamenta di comportamenti anomali da parte di alcuni Dirigenti con conseguenti ritorsioni, a scapito dell'intero pool investigativo e oggetto di procedimento penale a carico del ricorrente e del suo gruppo operativo: - l'episodio della relazione informativa sullo stato delle indagini e il suggerimento dell'indirizzo specifico da seguire, redatta nel febbraio 2003 dal suo capo nucleo, relazione poi modificata dal Dirigente superiore (-OMISSIS-) e inoltrata alla competente A.G;
- altro episodio nel mese di marzo 2003 riguardo alla delega di indagini al coordinatore del gruppo da parte del PM competente di tali indagini con richiesta di invio del gruppo in Sud America per espletare indagine investigativa; richiesta reiterata nel mese di giugno e rimasta inevasa, con inspiegabile temporeggiamento; - nel corso della imponente attività investigativa, nel mese di luglio 2003, dopo il subentro -OMISSIS-- aumento delle anomalie nei comportamenti dirigenziali, derivandone la successiva estromissione dalle indagini del ricorrente, unitamente al suo pool nel mese di ottobre 2003, senza apparenti motivi.
Il ricorrente riferisce di aver trovato al rientro in servizio alla Polaria di Fiumicino un mutato clima lavorativo, pervaso da profonda conflittualità dei colleghi contro il Dirigente per la gestione del personale,

con riferimento anche alla eccessiva onerosità economica delle aggregazioni presso la Squadra Mobile di Roma del gruppo a cui apparteneva anche il ricorrente, tanto da determinare una situazione stressante e di isolamento, cagionandogli un crollo psicofisico.
Nel marzo 2004 dopo un anno di indagini condotte da altre sezioni, come disposto dal Dirigente, senza ottenere risultati investigativi, il ricorrente unitamente agli altri due colleghi del precedente gruppo sarebbero stati reimmessi nell'indagine investigativa, circostanza che avrebbe determinato marcate anomalie e disparità di trattamento da parte dei superiori gerarchici. E' seguita nel luglio 2004 la sua estromissione dalle indagini per aver fruito di 5 giorni di malattia e l'immediato demansionamento con incarico di addetto all'Ufficio denunce della P.G. e conseguente smembramento del nucleo investigativo; espone quindi che dopo aver palesato alla dirigenza la natura ritorsiva di tale vicenda, in risposta a ciò, nel mese di settembre 2004, avrebbe subito ulteriore demansionamento con assegnazione al settore trattazione pratiche della P.G. della Polaria di Fiumicino.
Nel novembre 2004, concluse le indagini sulla vicenda investigativa con numerosi arresti e un maxi sequestro di sostanze stupefacenti, sarebbe seguita una nota di compiacimento nei suoi confronti da parte del Capo della Polizia, comunicata in forma anonima un anno dopo con un biglietto di auguri natalizi.
Terminata l'inchiesta nel mese di gennaio 2005 il ricorrente rientrato alla Polaria di Fiumicino avrebbe riscontrato un clima più pesante del precedente a causa delle voci su una inchiesta amministrativa a suo carico, scaturita da un esposto anonimo interno per indebite percezioni di spettanze di missione. Per tale motivo sarebbe stato colto da malore e ricoverato presso l'Ospedale di Ostia con prognosi di 14 gg.
Descrive poi ulteriore vicenda riguardo alla notifica in data 15 marzo 2005 di una riservata amministrativa dalla Questura di Roma recante la contestazione della -OMISSIS-, con diffida di ottemperare entro 30 giorni, pena il recupero forzoso dallo stipendio. Lamenta il ricorrente il mancato controllo contabile di detta contestazione da parte dell'Amministrazione, rilevando altresì la illegittimità della pretesa basata sulla presupposta sua residenza a Roma e non ad Ostia, effettiva residenza. Avverso tale richiesta di restituzione delle somme ha presentato ricorso al Capo della Polizia.
Ulteriore vicenda significativa riguarderebbe una ispezione nell'agosto 2005 presso gli uffici della Polaria sulla base di un esposto anonimo, con sequestro dei fascicoli relativi ai turni di servizio del ricorrente e dei suoi colleghi in riferimento alle indagini condotte dalla Squadra Mobile, senza rilascio di copia dell'ispezione e in violazione del diritto di difesa, avendo sottoposto il ricorrente ad interrogatorio senza assistenza legale.
In data 31 agosto 2005, a causa della particolare situazione creatasi nell'ambito lavorativo (demansionamento, insistenti voci delatorie, ostilità e isolamento, eventi qualificabili di mobbing) al ricorrente sarebbe stata diagnosticata una gastroduodenite acuta con quattro giorni di prognosi.
Nell'ottobre 2005 l'Ufficio amministrativo della Polaria avrebbe invitato il ricorrente a ritirare-OMISSIS-con gli stessi criteri e modalità della missione precedente, oggetto di richiesta di restituzione, circostanza che avrebbe creato incomprensione e sconcerto nel ricorrente. Nel periodo tra ottobre e dicembre 2005 sarebbe continuata la conflittualità tra i lavoratori della Polaria e la dirigenza, con rivendicazioni sindacali, denunciando la vicenda del ricorrente come esempio emblematico di cattiva gestione del personale ("processato e allontanato senza una formale motivazione").
Riferisce altresì di una convocazione in data 22/12/2005 da parte del Direttore della V Zona aerea unitamente ai colleghi del Pool, per informarli dell'invio dell'esito dell'ispezione amministrativa alla competente A.G per gli eventuali risvolti penali e alla Corte dei conti per i risvolti amministrativo contabili.
In particolare la relazione del Dirigente riguardo all'esposto anonimo avrebbe evidenziato la liceità della corresponsione degli emolumenti attesa l'abituale dimora e residenza dichiarata a mezzo di autocertificazione e comunque accertata.
Il ricorrente rappresenta inoltre di aver accusato dagli inizi del 2005 problematiche di natura psicofisica, sottaciute alla propria Amministrazione per non far alimentare ulteriori trattamenti vessatori, ma documentati in allegato.
Riferisce di essere venuto a conoscenza in data -OMISSIS-, unitamente agli altri colleghi nonostante la relazione del Dirigente.
In data 6 gennaio 2006 è stato assegnato al gruppo antiabusivismo, come anche gli altri due colleghi del gruppo, nonostante il Dirigente della V zona avesse suggerito di adottare una temporanea ricollocazione per garantire al detto personale equità e imparzialità di trattamento a salvaguardia della dignità personale e professionale.

In data 6 giugno 2006 gli è stato comunicato il rigetto del ricorso amministrativo presentato al Capo della Polizia avverso la restituzione degli emolumenti di missione, notizia che avrebbe determinato un forte malore, come refertato da certificazione.
Dalla documentazione acquisita a seguito di istanza di accesso agli atti e successiva diffida avrebbe constatato l'assenso già dal 2005 da parte dei tre Uffici competenti al suo diritto alla missione nella misura percepita. Nel frattempo le patologie del ricorrente si sarebbero riacutizzate tanto da essere poi riconosciute come dipendenti da causa di servizio.
Dopo nuova istanza di accesso al Capo della Polizia nel mese di gennaio 2007 avrebbe constatato la presenza nella documentazione istruttoria relativa al decreto di rigetto di documenti dimostrativi della legittimità delle somme percepite a titolo di missione.
Il 16 aprile 2007 il Sindacato Agenti Polizia avrebbe diffuso un comunicato volto a stigmatizzare il comportamento dell'Amministrazione della Polizia di Stato nei confronti del ricorrente e del suo gruppo.
A seguito di accesso agli atti avrebbe conosciuto l'esistenza di un secondo esposto anonimo denigratorio della sua figura e di quella del Pool investigativo inviato dall'Ufficio alla P. G. e riferisce di aver presentato nel giugno del 2007 unitamente ai componenti del Pool una relazione al Dirigente della V Zona e al Dirigente della Polaria di Fiumicino indicando spunti investigativi per individuare l'anonimo sospettato dell'invio degli esposti. Tale relazione non avrebbe avuto riscontro.
In seguito l'Ufficio amministrativo contabile della Questura di Roma in data 9-10 agosto 2007 con nota avrebbe comunicato la sospensione dei provvedimenti di recupero impugnati dai ricorrenti "attesa l'evidente discordanza delle determinazioni disposte con gli stessi e quanto emerso dagli atti".
In data 14 giugno 2007 il ricorrente insieme ai componenti del suo gruppo investigativo ha depositato denuncia querela presso il Tribunale penale di Roma esponendo i fatti sopra elencati per l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio, falso materiale commesso da pubblico ufficiale, diffamazione, lesioni gravi colpose configurabili sotto il profilo del dolo, riunite dal vincolo della continuazione.
Nel marzo 2008 il gip del Tribunale penale di Civitavecchia su richiesta del PM ha archiviato il procedimento a carico del ricorrente e del suo gruppo in merito al procedimento avviato a seguito di ispezione amministrativa eseguita dagli uffici della Polaria riguardante l'indennità di missione.
A seguito di accesso agli atti presso l'Ufficio amministrativo contabile della Questura di Roma, ha avuto conoscenza della nota del 19/9/2008 con cui quest'ultima ha comunicato la non debenza delle somme da parte del ricorrente dopo un controllo dei conteggi relativi alle missioni effettuate a Roma nel periodo giugno 2002- settembre 2003, secondo le disposizioni in vigore.
Nel novembre 2008 il Gip del Tribunale penale di Roma ha archiviato il procedimento aperto a seguito della denuncia del 14 agosto 2007 relativamente ai fatti accaduti quando il ricorrente era aggregato alla Squadra Mobile di Roma.
In data 19 agosto 2008 il ricorrente ha fatto rientro presso gli uffici di P.G. completamente assolto da ogni capo di accusa in ordine all'asserita truffa, ma riferisce che i danni causati dalla vicenda sarebbero divenuti irreparabili, rimanendo nell'opinione comune dei suoi colleghi e superiori il giudizio negativo sullo stesso.
Anche nel detto periodo si sarebbe proceduto al sistematico operato di demansionamento e di *mobbing* del ricorrente costringendolo ad effettuare turni con modalità non regolari e vietati sulla base degli accordi sindacali fino alla vicenda del giorno 9 maggio 2009, giorno di riposo, nel quale il Capo dell'ufficio gli avrebbe comunicato di recarsi in ufficio per fare il turno di notte altrimenti sarebbe stato allontanato dall'ufficio; in seguito a ciò ormai esasperato e malato avrebbe deciso di dimettersi dalla Polizia di Stato.
In data 19 maggio 2009 il Capo della Polizia ha annullato il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico del Capo della Polizia del 18 maggio 2006.
In data 28 febbraio 2012 la C.M.O. ha decretato la dispensa dal servizio del ricorrente a far data dal 16 aprile 2012 stante la fisica inabilità.
Nell'ottobre 2013 il consulente medico legale di parte, nella relazione allegata, ha rilevato il nesso causale tra l'infermità riscontrata al ricorrente e le vicende connesse all'attività lavorativa, quantificandone il danno biologico in misura del 25% - 30% e con qualificazione della vicenda di mobbing, in violazione dell'art. 2087 del codice civile.
2.Il ricorrente, dopo la ricostruzione dei fatti, ritenendo le condotte sopradescritte costituenti violazione agli obblighi dell'art. 2087 cod. civ. ha chiesto il riconoscimento del diritto ad ottenere il risarcimento per il danno causato dall'Amministrazione e dai propri dirigenti per le condotte sopradescritte che avrebbero provocato grave danno alla sfera lavorativa, biologica e personale.

Al riguardo ha allegato al ricorso articolate considerazioni sull'applicabilità dell'art. 2087 cod.civ. in relazione alla responsabilità per fatti posti in essere da colleghi e non direttamente dal datore di lavoro, comunque quest'ultimo responsabile per la mancata adozione di atti idonei ad evitare detti accadimenti. Inoltre ripercorrendo l'esame delle singole condotte, come sopra delineate, parte ricorrente ha messo in evidenza le condotte oggettive e illecite, reiterate nei cinque anni, e caratterizzate dal facere e dal non facere da parte dei Dirigenti dell'Amministrazione, volte a far sorgere le problematiche psicofisiche in capo al ricorrente e al suo isolamento. La violazione degli artt. 2087 e 2013 cod. civ. sarebbe evidente in quanto il ricorrente nello stesso anno 2004 avrebbe avuto due demansionamenti con estromissione dall'inchiesta, una riservata amministrativa per la restituzione degli emolumenti, il diniego dell'accesso agli atti, senza la dimostrata tutela da parte del datore di lavoro della integrità psicofisica del lavoratore, tenuto altresì conto che i procedimenti attivati a seguito degli esposti si sarebbero conclusi senza alcuna condanna e responsabilità a carico del ricorrente. I Dirigenti e l'Amministrazione sarebbero responsabili in via extracontrattuale per tutti i danni subiti dal ricorrente a causa del comportamento e dell'azione perpetrata contro lo stesso anche dai colleghi, emergendo dalla deprecabile condotta tenuta dai superiori e dall'Amministrazione di P.S. una responsabilità per danni non patrimoniali. L'ambiente di lavoro si sarebbe trasformato in un calvario dove l'ansia, l'angoscia e le sofferenze psicofisiche, riscontrate negli ultimi 5 anni, avrebbero preso il sopravvento sulla normale attività lavorativa con conseguente responsabilità per danni morali ai sensi dell'art. 2059 del codice civile, risultando la sofferenza psicofisica causata dai comportamenti dei Dirigenti, dall'Amministrazione e dai colleghi (per alcuni eventi anche con ricovero presso strutture sanitarie). I danni subiti dal ricorrente avrebbero prodotto i loro effetti nella sfera biologica, morale, esistenziale patrimoniale dello stesso, tra l'altro causa della dispensa anticipata dal servizio che avrebbe impedito l'opportunità dell'avanzamento di grado per mezzo di concorsi che alla luce della esperienza raggiunta avrebbe superato positivamente, con passaggio di grado ulteriore, benefici stipendiali e pensionistici.
In via separata il ricorrente ha allegato il calcolo delle voci di danno indicando un totale emolumenti lavorativi persi per euro 817. 389,00, per il calcolo del danno biologico, morale esistenziale da perdita di chances, da lesione di immagine personale e professionale, valutato secondo l'apposita perizia medico-legale della misura del 25% -30% ammontante nel complesso ad euro 648.000,00. Sulla base dei predetti conteggi, con riserva di modifica dovuta ad errore di calcolo e maggiore quantificazione per la quale ha chiesto la nomina di c.t.u. contabile, al ricorrente spetterebbe un risarcimento totale pari ad euro 1.465.385,00.
Il ricorrente ha quindi concluso per l'accoglimento del ricorso, previa istanza istruttoria, disponendo l'ammissione della prova testimoniale ai sensi dell'art. 63 comma 3 cpa di n.8 testimoni nonché di verificazione o c.t.u. contabile per il calcolo degli emolumenti spettanti allo stesso, nonchè c.t.u. medico legale per la valutazione del danno biologico con verificazione.
3.Il Ministero dell'Interno Dipartimento di pubblica sicurezza si è costituito in giudizio in resistenza ed ha depositato documenti relativi al procedimento nonché memoria difensiva con la quale si è opposta all'accoglimento del ricorso rilevando la infondatezza dei motivi alla luce della ricostruita vicenda e dell'esame delle singole condotte non determinanti alcun demansionamento, tenuto conto della partecipazione saltuaria del ricorrente al servizio investigativo espletato in collaborazione con la Squadra Mobile di Roma. La resistente rileva altresì l'assenza del denunciato disegno persecutorio nei confronti del ricorrente, privo di riscontro probatorio, rilevando che le patologie denunciate dal ricorrente sarebbero documentalmente riscontrate in tempi precedenti al presunto disegno persecutorio lamentato, non risultando un nesso causale tra il denunciato e non provato comportamento dell'Amministrazione e l'insorgenza delle patologie. Riguardo al motivo di doglianza sul provvedimento di recupero delle somme adottato dall'Ufficio Amministrativo contabile della Questura la resistente rileva l'assenza di superficialità nell'agire, ma la presenza di diverse interpretazioni degli uffici sull'applicabilità dell'istituto delle missioni, come dimostrato dalla istruttoria e dal riconoscimento nei suoi confronti della effettiva spettanza degli emolumenti erogati, rispetto agli altri colleghi dello stesso gruppo, in relazione alla sua dimora abituale autocertificata (Fiumicino) comune diverso da Roma. Conclude quindi la resistente sulla assenza di responsabilità contrattuale o aquiliana a carico dei Dirigenti e dell'Amministrazione riguardo alla vicenda e per la reiezione del ricorso.
4.In prossimità dell'odierna udienza l'Amministrazione resistente ha prodotto memoria con la quale ha insistito sulla posizione difensiva rilevando l'assenza del contestato intento persecutorio prolungato nel tempo configurabile come ipotesi di "*mobbing*" risarcibile, attesa altresì la insufficienza della prova del danno, come addotta dal dipendente e dalla consulenza di parte in relazione al nesso eziologico con i fatti di

causa nonché il frazionamento del danno in varie voci, tra l'altro, insite nel danno biologico e non separatamente risarcibili.
5.Con ordinanza collegiale n. 13798 del 2020 sono stati disposti incombenti alla Segreteria, ai fini della regolarizzazione e inserimento dei documenti depositati e non visualizzabili nel fascicolo telematico del ricorso in epigrafe ed è stata fissata per la trattazione del ricorso la odierna pubblica udienza.
Alla udienza del 13 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni.
1.1.Ritiene il Collegio, prima di esaminare i vari episodi lamentati dal ricorrente, sopra riportati, che secondo lo stesso integrerebbero la fattispecie del *mobbing*, di richiamare il quadro giurisprudenziale relativo alla cornice definitoria del fenomeno, in assenza di indicazioni normative.
La giurisprudenza della Cassazione, anche sulla base delle indicazioni della Corte costituzionale (cfr. sentenza 19 febbraio 2003, n. 359), ha affermato che il *mobbing* rientra fra le situazioni potenzialmente dannose e non normativamente tipizzate, designando un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo e in costante progresso, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (cfr. Cass.civ. sez. lav. 4 gennaio 2017, n. 74; id., 6 agosto 2014, n. 17698).
Ai fini della configurabilità del *mobbing* lavorativo devono ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente- che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (cfr. Cass. Civ. sez. lav.27 gennaio 2017, n. 2147; id., 11 dicembre 2019, n. 32381; id.23 giugno 2020, n.12364).
In relazione a ciò, il lavoratore ha l'onere di provare questi elementi, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ, elementi questi che implicano la necessità di una valutazione rigorosa della sistematicità della condotta e della sussistenza dell'intento emulativo o persecutorio che deve sorreggerla (cfr. Cass. civ. sez. lav., 9 giugno 2020, n. 10992; id., 29 dicembre 2020, n.29767; id., 21 maggio 2018, n. 12347).
1.2.Tali orientamenti sono stati seguiti anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha affermato che, ai fini della configurabilità del *mobbing* sono necessari: la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; la prova dell'elemento soggettivo, costituito dall'intento persecutorio (cfr.Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2019, n. 910; id. sez. II, 28 ottobre 2019, n. 7319; Tar Brescia, 4 maggio 2020, n. 319; Tar Lazio, Roma, sez. II, 3 novembre 2020, n. 11343).
Al riguardo va rilevato che l'elemento psicologico è integrato dal dolo generico o dal dolo specifico, nell'accezione della volontà di nuocere o infastidire o di danneggiare psicologicamente la personalità del lavoratore (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2019, n.4471; Tar Emilia Romagna, Parma, 1 dicembre 2020, n. 222). Pertanto, ai fini della configurabilità della condotta lesiva, qualificata danno da emarginazione lavorativa o *mobbing*, sono rilevanti, innanzitutto, la strategia unitaria persecutoria - che non si sostanzia in singoli atti da ricondurre nell'ordinaria dinamica del rapporto di lavoro (come i normali conflitti interpersonali in ambiente lavorativo) - che ha come disegno unitario la finalità di emarginare il dipendente ponendolo in una posizione di debolezza, con la conseguenza che la ricorrenza di un'ipotesi di condotta mobbizzante deve essere esclusa quando la valutazione complessiva dell'insieme di circostanze addotte ed accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare *singulatim* elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 2018, n. 5905; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 4 dicembre 2018, n. 2560).

L'azione offensiva, in particolare, deve essere sistematica e frequente, deve avere le caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione o rivelare intenti meramente emulativi (cfr.Tar Lazio, Roma, sez. II, cit. n.11343/2020).
La fattispecie così descritta postula con evidenza il riscontro di un elemento psicologico della condotta non semplicemente colposo, ma doloso, sia pur nella forma del dolo generico.
Ed infatti, in caso di denunziato *mobbing*, può ritenersi sussistente l'illecito soltanto se si accerti che l'unica ragione della condotta sia consistita nel procurare un danno al lavoratore, invece bisogna escluderlo in caso contrario, indipendentemente dall'eventuale prevedibilità e occorrenza in concreto di simili effetti. Una restrizione del genere, se consente per un verso di rinvenire nel *mobbing* una ulteriore manifestazione del divieto di agire intenzionalmente a danno altrui, che costituisce canone generale del nostro ordinamento giuridico e fondamento dell' "*exceptio doli generalis"*, per altro verso consente di escludere dall'ambito della fattispecie tutte quelle vicende in cui fra datore di lavoro e lavoratore si registrano semplicemente posizioni divergenti o perfino conflittuali, affatto connesse alla fisiologia del rapporto di lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2012 n. 14; id., sez. IV, 15 ottobre 2018, n. 5905).
2. Il Collegio dall'esame dei vari episodi descritti in premessa, alla luce della coordinate giurisprudenziali sopra richiamate, osserva che risulta con evidenza dall'insieme dei fatti denunciati che si tratta di condotte che appaiono distinte fra di loro e non legate da un unico filo conduttore e prive del necessario nesso psicologico, che consenta di riconfigurarli quali tasselli di una fattispecie complessa, non trovando riscontro negli atti di causa proprio l' elemento soggettivo caratterizzato dall'unico e continuo intento persecutorio.
In particolare le doglianze si fondano su due fondamenti: 1) che l'Amministrazione, non avendo ritenuto di seguire la tesi investigativa del pool di operatori di cui faceva parte il ricorrente, avrebbe estromesso quest'ultimo dalle indagini per poi demansionarlo, ponendo in atto atti persecutori e senza impedire tali comportamenti vessatori da parte di colleghi dello stesso ufficio; 2) che l'Amministrazione avrebbe pianificato la condotta lesiva nei suoi confronti per la vicenda relativa alla corresponsione del trattamento di missione ritenuto percepito indebitamente a seguito dell'attività ispettiva, il cui esito aveva determinato anche i presupposti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali e amministrativo-contabili.
Va rilevato che alcuni dei fatti lamentati – quali la mancata adesione da parte del Dirigente ai suggerimenti contenuti nella informativa riguardante lo stato delle indagini, predisposta dal Capo nucleo coordinatore del gruppo cui faceva parte il ricorrente; la richiesta del PM di invio del gruppo investigativo in Sud America per l'indagine reiterata e inevasa da parte degli uffici preposti della Squadra mobile; l'estromissione dalla indagine del ricorrente unitamente agli altri componenti del pool da parte del Dirigente subentrato al precedente; la successiva estromissione dalle indagini con demansionamento e incarico di addetto all'Ufficio denunce della P.G. e successivo trasferimento al settore trattazione pratiche della P.G. della Polizia di Fiumicino – risultano ascrivibili alla attività di valutazione e di opportunità da parte della Dirigenza nella organizzazione del personale riguardo al lavoro investigativo, risultando dagli atti l'impiego del ricorrente non continuativo per servizi investigativi presso la Squadra Mobile di Roma atteso invece il servizio effettivo presso la Sezione di P.G.; peraltro la richiesta del PM di consentire la missione investigativa in Sud America risulta riferita agli altri due colleghi e non al ricorrente (vedi All.7) e non emerge alcuna estromissione del ricorrente e del gruppo, tenuto conto della intervenuta interruzione delle attività tecniche di intercettazioni telefoniche cui gli stessi erano impegnati e il ricollocamento del ricorrente al termine dell'attività tecnica presso l'ufficio di appartenenza, non risultando peraltro dimostrato lo svolgimento di detta attività presso la Squadra Mobile di Roma da parte di altri appartenenti alla Sezione di P.G. dell'Ufficio Polaria o di altre attività e servizi investigativi legati alle indagini in questione.
Anche l'assegnazione del ricorrente al servizio di contrasto del fenomeno dell'abusivismo non può qualificarsi quale riduzione del ruolo/mansione e quindi demansionamento, in quanto trattasi di servizio rientrante nell'ambito di quello di assegnazione (sezione di P.G.) da espletare con criteri di rotazione dal personale dipendente dall'articolazione suddetta, senza alcuna perdita delle funzioni svolte con depauperamento della funzione professionale.
In tali occasioni quindi non si rileva alcun demansionamento e le eventuali infermità denunciate non possono essere imputate a fatto o colpa dell'Amministrazione; peraltro risulta dagli atti di causa la inattendibilità e la contraddittorietà riguardo alla connessione con la malattia, atteso il riscontro già nel foglio matricolare della infermità (patologia dell'apparato gastrointestinale nel 1999) in periodo precedente agli asseriti fatti persecutori di causa.
Va evidenziato inoltre che l'impiego per servizi investigativi effettuati con la Squadra Mobile di Roma non è stato un servizio continuativo, ma per periodi limitati e tra l'altro di seguito dopo l'interruzione dell'attività il ricorrente, per sua stessa ammissione, è stato reincaricato allo svolgimento delle operazioni di attività tecnica

investigativa come in precedenza, denotando ciò una condotta dell'Amministrazione non sicuramente persecutoria o di isolamento e di emarginazione nei suoi confronti, peraltro la stessa Amministrazione ha riconosciuto ufficialmente l'operato positivo del ricorrente, come desunto dalle valutazioni annuali nei rapporti informativi, attribuendogli altresì riconoscimenti premiali, come documentato.
Peraltro la condotta dell'Amministrazione va considerata estranea alle rappresentate manifestazioni sindacali (con volantinaggio e sit-in) di disappunto sull'operato del Dirigente e sulla reputazione del ricorrente per la paventata indebita percezione di emolumenti, trattandosi di episodi di rivendicazioni sindacali, eventualmente lesive dell'immagine, ma non costituenti condotta specifica attribuibile all'Amministrazione.
La denunciata illegittimità del comportamento dell'Amministrazione e del collegamento riguardo agli esposti anonimi, alle indagini della Procura e le affermazioni sulla inerzia dell'Amministrazione che avrebbe avallato le delazioni dei colleghi invece di tutelare il ricorrente appaiono smentite dalla assenza di alcun documento allegato in atti volto a dimostrare la ipotizzata ostilità dei colleghi non potendosi altresì attribuire rilievo vessatorio al comportamento del Dirigente che a fronte dell'esposto anonimo si è attivato nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.
3. Con riferimento all'altro profilo di doglianza avanzato dal ricorrente riguardo alla condotta antigiuridica dell'Amministrazione per aver pianificato la condotta lesiva nei suoi confronti per la vicenda relativa alla corresponsione del trattamento di missione ritenuto percepito indebitamente a seguito dell'attività ispettiva, va rilevato che tale episodio non può ravvisare la prova di un intento di dequalificazione perseguito dall'Amministrazione in quanto dalla documentazione non emerge l'asserito disegno persecutorio nei confronti del ricorrente da parte dell'Amministrazione, la quale dopo aver riscontrato la legittimità dei pagamenti dei compensi a favore del ricorrente, ha interrotto la procedura di recupero delle somme. La documentazione allegata in questione denota non un comportamento superficiale dell'Amministrazione, ma dalla istruttoria condotta è emersa la situazione di irregolarità nella percezione della indennità di missione effettivamente nei confronti di altri operatori dello stesso gruppo del ricorrente, il quale invece ha percepito correttamente.
4. Parte ricorrente insiste, altresì, per la domanda di risarcimento del danno per la mancata adozione delle misure necessarie alla tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, ai sensi dell'art. 2087 c.c.
Ed invero l'art. 2087 c.c. - secondo cui il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro - può trovare applicazione anche al di fuori delle ipotesi di *mobbing*. Ove il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice, pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi della configurabilità di una condotta di *mobbing*, è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati - esaminati in sequenza causale - pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 2015, n. 1282).
Tale domanda risarcitoria richiede la prova del nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento nonchè della lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, elementi di cui non è stata raggiunta la prova negli atti di causa, risultando questi ultimi inidonei e contraddittori. Ed infatti il ricorrente risulta già sofferente della malattia (apparato gastrointestinale) dal 1999, prima degli asseriti atti persecutori, a nulla rilevando il riconoscimento della infermità come dipendente da causa di servizio, ossia la connessione della malattia con la tipologia di servizio prestato nel tempo, necessitando invece, nella specie, la specifica valutazione dell'effettivo nesso di causalità con una condotta omissiva delle dovute tutele da parte del datore di lavoro (circostanza non provata neppure con le allegate certificazioni riguardanti i ricoveri dell'interessato nel 2005 e quelle relative all'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte e quelle della inidoneità al servizio da parte della C.M.O., non risultando in tali casi alcun accertamento e riscontro tra l'insorgenza delle infermità a seguito di atti persecutori eventualmente posti in essere dall'Amministrazione o dai dipendenti a danno del ricorrente).
Deve, peraltro, sul punto, essere, disattesa l'istanza di indagine medico legale, in quanto il giudice non può sopperire al mancato espletamento dell'onere probatorio, come detto, incombente alla parte ricorrente in caso di proposizione di domanda risarcitoria.
Per la costante giurisprudenza, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere invocata per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del privato (cfr. Cons. Stato, sez. II, 25 maggio 2020, n.3269; id. sez.VI, 26 marzo 2020, n. 2121; id. sez. IV, 15 dicembre 2011, n.6598). La consulenza tecnica

non esonera, infatti, la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, fatti che devono essere dimostrati dalla medesima parte alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art. 2697 c.c., avendo la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute, anche in relazione alle modalità di quantificazione di un danno già provato, al fine di verificare i criteri di quantificazione forniti dalle parti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271).
Quanto all'asserito demansionamento, si tratta di domanda formulata del tutto genericamente con riferimento agli episodi circoscritti, risultando in atti il ricorrente non impiegato continuativamente per servizi investigativi effettuati dalla Squadra Mobile di Roma, ma in via occasionale, con conseguente ricollocamento in servizi precedentemente svolti nel settore di appartenenza.
Va richiamata al riguardo la giurisprudenza secondo cui "*il prestatore di lavoro, che chiede la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita (lesione idonea a determinare la dequalificazione del dipendente stesso), deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa*" (cfr.Cass. Civ. sez. lav., 5 dicembre 2008, n. 28849; e inoltre, Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2019, n.1371).
L'illecito di demansionamento non è ravvisabile in qualsiasi inadempimento alle obbligazioni datoriali bensì nell'effettiva perdita delle mansioni svolte, con il progressivo svuotamento dei compiti più qualificanti appartenenti alla posizione professionale del lavoratore e con il conseguente depauperamento del suo patrimonio professionale e della sua dignità lavorativa (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 1 aprile 2019, n.4245).
Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie, non risulta integrata la prova della sussistenza del danno, né degli specifici aspetti riconducibili a responsabilità del datore di lavoro pubblico, per aver privato il lavoratore dello svolgimento di servizi afferenti alla propria qualifica, tali da potersi ricollegare causalmente ad un danno subìto.
Peraltro il generico frazionamento del danno non patrimoniale preteso in diverse voci da parte del ricorrente, meramente dedotto senza alcuna allegazione né in punto di fatto né di idonei elementi probatori, appare indicato in via descrittiva e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Va ribadito al riguardo che il denunciato disegno persecutorio e la condotta antigiuridica dell'Amministrazione non risultano riscontrati: lo stesso ricorrente afferma di aver nascosto il proprio disagio psicologico durante il servizio prestato, in disparte la circostanza riscontrata delle patologie denunciate, iniziate prima del periodo in contestazione, a cui va aggiunto che le azioni penali intraprese dal ricorrente nei confronti del datore di lavoro per le asserite lesioni della integrità psicofisica nel periodo di aggregazione presso la Squadra Mobile della Questura di Roma si sono concluse con pronunce di archiviazione.
Per la costante giurisprudenza, in caso di proposizione di domanda risarcitoria, l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incombe sull'istante secondo il principio generale previsto dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 dicembre 2019, n. 8813; id. sez. V, 25 febbraio 2019, n. 1253), non potendosi aderire alla richiesta di parte ricorrente del riconoscimento almeno di un risarcimento, anche simbolico, per la lesione della propria immagine, in assenza, alla luce di quanto esposto, di un comprovato comportamento discriminatorio o mobizzante da parte dell'Amministrazione nelle sue articolazioni nei confronti del ricorrente stesso.
5. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi, stante la particolarità della vicenda e la natura delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, svoltasi con modalità in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore
Lucia Gizzi, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.